

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 9 giugno 2003, n. 3244

### **Conferma T.A.R. Calabria – Catanzaro: Il Sezione, 7 ottobre 2002, n. 2317.**

*Pur in mancanza di una espressa previsione normativa, gli errori nei manifesti recanti i candidati, sia che si tratti di inesattezza nei dati identificativi dei candidati ovvero nella trascrizione di nominativi diversi da quelli effettivi, determinano l'invalidità del procedimento elettorale.*

*Omissis.*

Tale rilievo è sufficiente a respingere il secondo motivo di appello nei termini in cui è stato formulato.

Più in generale, va rilevato che i manifesti recanti le liste dei candidati svolgono una funzione di pubblicità di non lieve momento nel procedimento elettorale in quanto rendono pubblici i nominativi dei candidati anche ai fini della espressione del voto da parte degli elettori con la precisione voluta dalla rigorosa normativa in materia. Per tali finalità vige l'obbligo di affiggere i manifesti nella sala delle elezioni, imposto dagli artt. 27 e 37 del D.P.R. n. 570 del 1960, e i manifesti sono affissi anche nei pressi dei seggi elettorali e in altri luoghi.

Gli errori sui manifesti, consistono essi in inesattezze sui dati identificativi dei candidati ovvero addirittura in trascrizioni di nominativi diversi da quelli effettivi, come avvenuto nella fattispecie in esame, sono suscettibili di determinare incertezze in un elemento essenziale della libera espressione del voto, falsandone il relativo processo formativo (Cfr: V, 4.12.1981, n. 640).

Ne consegue che, pur in mancanza di una espressa previsione normativa, l'effetto di tali errori non può non riflettersi negativamente sull'intero procedimento elettorale determinandone la invalidità

*Omissis.*